



COMUNE DI BONO

Sito Web: www.comune.bono.ss.it

E-mail: protocollo@comune.bono.ss.it

Pec: protocollo@pec.comune.bono.ss.it

Corso Angioy, 2 07011 Bono - Provincia di Sassari

Tel. 079/7916900 telefax 079-790116 Partita IVA e C.F. 00197030901

Prot. n. 2074

Ordinanza n. 013 del 20/02/2021

IL SINDACO

VISTE le comunicazioni dell'ATS nelle persone del Commissario straordinario ARES Dr. Massimo Temussi, il Responsabile Covid-19 del nord Sardegna Dr. Marco Antonio Guido;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11/03/2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTI:

- il D.L. n. 125/2020 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID";
- il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. del 4 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16/08/2020;

CONSIDERATO:

- l'evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale, e internazionale, e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

- che in un ristretto arco temporale nel Comune di Bono, purtroppo, si sono registrati nuovi casi di COVID-19 variante inglese;

CONSIDERATO che la presente ordinanza si pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche e inderogabili o ad un particolare stato di necessità;

RITENUTO utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Bono;

RITENUTO che sia quanto mai necessario continuare ad ispirarsi alla cautela, allo scopo di adottare strumenti efficaci in relazione alle peculiarità che caratterizzano questo territorio, e che la messa in atto di comportamenti non responsabili comprometta di fatto l'auspicata ripresa delle attività e il ritorno graduale alla normalità, nel rispetto dei protocolli e linee guida nazionali;

RILEVATO che per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e altresì a tutela della cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo ulteriori azioni finalizzate a ridurre il contagio;

RILEVATO che diventa essenziale mettere in campo azioni più incisive rivolte ad evitare i contatti tra le persone, e a questo scopo appare fondamentale rinforzare l'utilizzo delle mascherine anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici laddove non si possa evitare il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea od occasionale;

RISCONTRATO che si avverte la necessità di un cambiamento delle abitudini nei comportamenti sociali e familiari evitando i contagi in ambito familiare e, in particolare, gli assembramenti;

SENTITO il parere dei componenti dell'Amministrazione tutta;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto Decreto, comma 5, a mente del quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

ORDINA

A partire dalle ore 20,00 di oggi fino al 6 MARZO 2021:

- **La chiusura di tutte le attività comprese le pasticcerie, queste, all'interno dei loro laboratori, potranno produrre i dolci a lunga conservazione in occasione della Santa Pasqua; ad eccezione dei tabaccai, giornali, farmacie, parafarmacie e generi alimentari, questi ultimi resteranno chiusi nei giorni di domenica 21 e 28 febbraio;**
- **È vietato ogni spostamento da e per il Comune di Bono, salvo che per comprovate e motivate esigenze lavorative, ivi comprese le attività di studio, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;**
- **Chiusura al pubblico di parchi, aree gioco, giardini pubblici o altri spazi pubblici;**
- **Chiusura del cimitero comunale, all'interno del quale è consentita l'eventuale attività lavorativa edilizia, previa autorizzazione all'accesso da parte dell'Ufficio Tecnico;**

- **Sospensione dell'attività didattica in presenza e attivazione didattica a distanza di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale;**
- **Chiusura bar e ristoranti, rimane consentita la consegna a domicilio;**
- **Sospensione del commercio ambulante e del mercato settimanale;**
- **Per quanto concernente l'autoscuola presente sul territorio, essa potrà espletare esclusivamente le pratiche auto e tutte le visite mediche già programmate dall'Ufficiale Sanitario, ogni altra attività è sospesa.**

DISPONE

- che la presente Ordinanza, per il tempo di validità, sia resa nota alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell'Ente, e che la stessa venga notificato a:

- Prefettura – U.T.G. di Sassari;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna;
- Comando compagnia e Stazione Carabinieri di Bono;
- Questura di Sassari;
- Guardia di Finanza della provincia di Sassari;
- Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale;
- Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Bono;
- Dirigente scolastico dell'I.S.S. "A. Segni";
- Dirigente scolastico dell'I.S.S. "E. Fermi";
- Compagnia Barracellare;
- S.O.G.I.T. Croce di San Giovanni, Protezione Civile;
- A.S.S.L. di Sassari;
- Servizio Igiene e Sanità Pubblica A.S.S.L. di Sassari;
- Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale R.A.S.;
- Ufficio Polizia Locale del Comune di Bono;
- Nonni Vigili – Associazione Carabinieri in congedo Bono.

- Di incaricare le forze dell'ordine presenti sul territorio della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento;

- La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Comune di Bono.

INFORMA

I soggetti che violeranno le presenti misure di contenimento anti-coronavirus saranno puniti con le sanzioni previste dalle norme nazionali attualmente in vigore per le Regioni considerate in zona rossa;

La violazione della presente ordinanza è, inoltre, punita ai sensi del comma 7-bis, art. 50 del D.Lgs. 267/2000.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco

Elio MULAS